

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

GIOVEDÌ 18 LUGLIO 1963

(1^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino » (76-Urgenza) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . .	Pag. 4, 7, 8, 10, 11, 12, 14
ARTOM	11; 14
BERTOLI	5, 8, 9, 10, 11
BONACINA	6, 7
BOSSO	10
BRACCESI, <i>relatore</i>	4, 5, 10, 11
FORTUNATI	5, 8, 9, 10, 11, 12
GIGLIOTTI	6, 7, 8, 11, 12, 14
MAIER	8, 10, 11
MARIOTTI	7, 10, 11, 12
PARRI	7, 10
RODA	9
SALARI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	8; 9; 10; 11, 12, 14
SAMARITANI	11
SPAGNOLLI	7, 11; 12

« Aggiunta della indennità integrativa di cui alla tabella B, allegata alla legge 18 febbraio 1963, n. 355, all'indennità di studio, di cui alla tabella A della legge me-

desima (77-Urgenza) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 2, 3, 4
BONACINA	3
FORTUNATI	2, 3
OLIVA, <i>relatore</i>	2; 3, 4
SPAGNOLLI	3

La seduta è aperta alle ore 9,40.

Sono presenti i senatori: Artom, Bertoli, Bertone, Bonacina, Bosso, Braccesi, Cenini, Conti, De Luca Angelo, Fortunati, Gigliotti, Lo Giudice, Maier, Mariotti, Oliva, Parri, Pellegrino, Pesenti, Pirastu, Roda, Roselli, Samaritani, Spagnolli e Stefanelli.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per il tesoro Bovetti e per le finanze Salari.

MAIER, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Aggiunta della indennità integrativa di cui alla tabella B, allegata alla legge 18 febbraio 1963, n. 355, all'indennità di studio, di cui alla tabella A della legge medesima » (77-Urgenza).

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aggiunta dell'indennità integrativa di cui alla tabella B, allegata alla legge 18 febbraio 1963, n. 355, all'indennità di studio, di cui alla tabella A della legge medesima ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

O L I V A , *relatore*. Si tratta di un provvedimento molto semplice. In tempi recenti abbiamo deciso la concessione di un'indennità di studio a favore del personale direttivo ed insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica, nonché degli ispettori scolastici, del personale direttivo ed insegnante dei convitti nazionali e degli educandati femminili statali. La legge, però, che noi abbiamo approvato e che è stata poi pubblicata in data 18 febbraio 1963, n. 355, per ragioni di copertura stabiliva che questa indennità integrativa dell'indennità di studio dovesse essere corrisposta dal 1° gennaio al 30 giugno 1963, con l'intesa ben chiara che l'indennità integrativa prevista dalla tabella B, allegata alla legge 18 febbraio 1963, n. 355, venisse aggiunta all'indennità di studio, di cui alla tabella A della legge medesima. Ed è quello che ci propone appunto di fare questo disegno di legge.

Io non so se il Presidente, nel designarmi come relatore, abbia avuto un po'... la malizia di ricordare che sono anche membro della Commissione della pubblica istruzione; anche per questo raccomando vivamente l'approvazione del disegno di legge.

Per quanto concerne l'articolo 2, relativo alla copertura, devo fare, con l'obiettività di membro, sia pur supplente, di questa Commissione, qualche osservazione di ordine metodologico.

Ci si propone di coprire l'onere derivante dall'attuazione di questa legge, valutato per l'esercizio 1963-1964 in lire 11.080.000.000,

con la riduzione dello stanziamento del capitolo 413 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Ora, fino a che non è stata presentata la nota di variazione, di cui abbiamo testè parlato in sede referente (stampato 42-*bis*), non vi sarebbero stati, sul fondo globale, i fondi tassativamente previsti per questo oggetto, perchè al capitolo 413, nella parte riguardante la pubblica istruzione, questa cifra non era compresa. Viceversa, la cifra compare nella suddetta nota di variazione, e precisamente a pagina 10 dello stampato dove, proprio all'ultimo, si dispone la corresponsione dell'indennità integrativa prevista dalla tabella B, allegata alla legge 18 febbraio 1963, n. 355, in aggiunta all'indennità di studio, di cui alla tabella A della legge medesima e si dice « conglobamento dell'indennità », mentre nel disegno di legge si parla di « aggiunta all'indennità ». Non è lo stesso concetto, ed io preferisco « aggiunta », per il momento.

Allora, su questa nota di variazione l'importo di lire 11.080.000.000 figura; senonchè, se noi approviamo ora in sede legislativa questo disegno di legge, approviamo una copertura prevista in una nota di variazione che non risulta approvata neanche da un solo ramo del Parlamento. Quindi, se fossimo nel normale corso dei nostri lavori, io avrei proposto di rinviare l'approvazione del disegno di legge al momento in cui fosse approvato, almeno dal Senato, il bilancio del Tesoro. Detto questo per uno scrupolo di correttezza, dato che però, purtroppo, siamo in una situazione di lavoro, quanto a tempo, un po' ristretta, io, anche nella mia qualità di membro della Commissione della pubblica istruzione, vi pregherei di fare una volta tanto un'eccezione — che non si ripeta — e di approvare il disegno di legge, nell'intesa, naturalmente, che non vi siano dubbi anche sull'approvazione della nota di variazione.

F O R T U N A T I . Non possiamo ipotizzare una riunione della nostra Commissione,

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)1^a SEDUTA (18 luglio 1963)

a bilancio approvato, per procedere poi alla approvazione anche del disegno di legge in discussione?

O L I V A, *relatore*. Possiamo ipotizzarla, e per questo mi rimetto al Presidente; però il fatto che noi approviamo il disegno di legge prima o dopo l'approvazione della copertura, avrebbe un valore se si trattasse di un provvedimento di copertura approvato definitivamente, cioè da tutti e due i rami del Parlamento; ma giacchè siamo disposti ad approvare la spesa di cui trattasi anche se la relativa copertura sia approvata in un ramo solo del Parlamento, il criterio usato rimane largo di per sè. Noi, ad essere rigorosi, dovremmo avere lo scrupolo di dire: non possiamo approvare il disegno di legge perchè manca la copertura, che ci sarà soltanto dopo l'approvazione, anche da parte dell'altro ramo del Parlamento, del bilancio; ma siccome abbiamo seguito il criterio di considerare sufficiente l'approvazione del ramo del Parlamento — il Senato, in questo caso — che ha redatto il provvedimento legislativo sostanziale, o si fa un'eccezione una volta tanto, oppure si ipotizza una seduta di formale approvazione di questo disegno di legge subito dopo l'approvazione, al Senato, del bilancio del Tesoro.

Vorrei, comunque, aggiungere un'altra piccola osservazione: la preoccupazione vera, legislativa, deve essere quella finale. Siccome noi siamo il primo ramo del Parlamento che approva il disegno di legge sostanziale, la preoccupazione di approvare definitivamente il disegno di legge sostanziale con copertura valida è effettivamente dell'altro ramo del Parlamento. Quindi noi potremmo anche approvare il provvedimento in esame, perchè poi penserebbe la Camera dei deputati ad approvare tempestivamente il provvedimento di copertura.

F O R T U N A T I. Bisogna che il Senato decida in modo autonomo.

O L I V A, *relatore*. I termini sono chiari. Io vorrei sentire al riguardo il pensiero del Presidente.

P R E S I D E N T E. In sostanza, abbiamo questa situazione: con questo disegno di legge si stabilisce un onere di lire 11 miliardi e 80.000.000 e lo si copre mediante riduzione del capitolo 413 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, capitolo relativo ai fondi per far fronte alle spese recate da provvedimenti legislativi in corso di approvazione. I provvedimenti da finanziare con questi fondi sono indicati negli elenchi allegati al bilancio. Ora per quanto riguarda il Ministero della pubblica istruzione non troviamo stabilita alcuna cifra a tale titolo.

O L I V A, *relatore*. Non c'è nel progetto di bilancio, c'è nella nota di variazione.

P R E S I D E N T E. Quindi si tratta di detrarre dal fondo globale la somma di lire 11.080.000.000.

S P A G N O L L I. A me sembra che nel fondo globale non solo vi sia la capienza, ma anche l'indicazione che si tratta della concessione di un assegno temporaneo.

B O N A C I N A. Il problema è il riferimento al fondo globale.

O L I V A, *relatore*. Il disegno di legge in esame è stato proposto quando gli stati di previsione erano già stati da tempo presentati al Parlamento; questo disegno di legge, quindi, fa riferimento a un capitolo 413 corredato da un elenco, in cui questo provvedimento non è previsto. Viceversa compare nella nota di variazione, in cui viene espressamente indicata la cifra di lire 11.080.000.000 per questo provvedimento.

Quindi agli effetti dell'elenco la situazione può ritenersi sanata, semprechè si approvi il bilancio del Tesoro con la relativa nota di variazione.

S P A G N O L L I. Ma nel complesso c'è la capienza?

F O R T U N A T I. Sì.

P R E S I D E N T E. Alla fine dell'altra legislatura, quando si discusse un provvedimento avente lo stesso oggetto, ci fu una

lunga controversia perchè questa indennità è venuta dopo le altre e in principio non se ne era parlato; e quando venne proposta non si sapeva come regolarci perchè mancavano i fondi, e per questo motivo in quel momento non si potè risolvere la questione. Si disse, però, in quella occasione, che alla ripresa dei lavori parlamentari si sarebbe provveduto per questa indennità integrativa per la quale in quel momento mancava la copertura. Ora prendiamo atto che il Ministero del tesoro dice che la copertura c'è, per cui ritengo che possiamo senz'altro approvare il disegno di legge.

O L I V A, *relatore*. Possiamo stare tranquilli in ogni caso, anche perchè siamo già in esercizio provvisorio. Quindi, almeno per i primi quattro mesi, la spesa è già coperta.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1

A decorrere dal 1° luglio 1963 l'indennità integrativa prevista dalla tabella *B*, allegata alla legge 18 febbraio 1963, n. 355, è aggiunta all'indennità di studio, di cui alla tabella *A* della legge medesima.

(*E approvato*).

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'esercizio 1963-1964 in lire 11.080.000.000, sarà provveduto mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 413 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio medesimo, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni al bilancio.

(*E approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino » (76-Urgenza).

P R E S I D E N T E. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge. « Agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

B R A C C E S I, *relatore*. Il provvedimento in esame rientra fra quelli di tanto in tanto predisposti a sostegno dell'agricoltura. Come è noto, la produzione di vino nel 1962 fu particolarmente abbondante (64 milioni di quintali), sicchè il mercato durante tutto l'anno ha presentato segni di debolezza ed oggi, in particolar modo, avvicinandosi il raccolto 1963, le giacenze, che si aggirano sui 22-24 milioni di quintali, non trovano o non hanno trovato assorbimento. Il fenomeno si verifica con sintomi di particolare gravità per la produzione dell'Italia meridionale e della Sicilia.

È ammesso inoltre che la stagione estiva mette talvolta in pericolo la conservazione del vino in giacenza e che nel mese di agosto si rende anche necessaria la liberazione dei vasi vinari e la preparazione degli stessi per il raccolto autunnale.

Ciò ha indotto i produttori di vino a chiedere alcune facilitazioni fiscali per la distillazione dei vini, così da indurre le aziende distillatrici ad acquistare buona parte delle giacenze.

Il Governo ha pertanto predisposto il disegno di legge ora in esame, che prevede notevoli abbuoni sull'imposta di fabbricazione degli spiriti e delle acquaviti. Gli articoli 1 e 2 fissano infatti, rispettivamente, l'abbuono dell'88 per cento dell'imposta per lo spirito ottenuto dal 15 giugno al 15 settembre 1963 dalla distillazione dei vini genuini, anche se acescenti o alterati, e del 95 per cento, sempre per lo stesso periodo, per l'acquavite, pure ottenuta dal vino.

L'abbuono è accordato purchè lo spirito e l'acquavite prodotti vengano depositati, il primo nei magazzini fiduciari, la seconda nei magazzini di invecchiamento, dai quali

potranno essere prelevati soltanto nei tre anni successivi al primo anno di giacenza, in ragione di non oltre un terzo per anno.

Gli articoli 3 e 4 subordinano l'abbuono alla condizione che il vino destinato alla distillazione sia stato acquistato direttamente dalle aziende distillatrici, presso viticoltori produttori singoli od associati, oppure da enti e associazioni agricole che dovranno però essere indicati con apposito decreto da emettersi da parte del Ministero dell'agricoltura.

I distillatori per ottenere l'abbuono dovranno pagare un prezzo non inferiore a lire 450 ad ettogrado il vino destinato alla produzione dello spirito, e non inferiore a lire 500 quello destinato all'acquavite.

L'articolo 5 tutela il viticoltore contro ogni abile trucco esercitato dalle distillerie per ridurre i prezzi che ho ora indicato, e l'articolo 6, confermando il divieto di utilizzo dello spirito e dell'acquavite prima del tempo fissato dagli articoli 2 e 3, stabilisce che eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate dal Ministero delle finanze di concerto con quello dell'agricoltura, previo pagamento da parte dei distillatori della intera imposta di distillazione.

L'articolo 7, infine, come doveroso, prevede la copertura della minore entrata, per l'esercizio 1963-64, calcolata in un miliardo e 200 milioni di lire, con le maggiori entrate provenienti dalla gestione d'importazione di oli di semi condotta per conto dello Stato.

Questo il disegno di legge nel suo complesso.

Mi permetto, a questo punto, osservare due cose.

In primo luogo, il periodo di due mesi, dal 15 giugno al 15 agosto, come termine stabilito per l'acquisto del vino da distillare, mi sembra inadeguato, perchè la legge verrà pubblicata, o potrà essere pubblicata nella migliore delle ipotesi verso la fine di luglio, e quindi non rimarrebbero che quindici giorni alle distillerie per acquistare il vino, a meno che non si sia trovato modo di anticiparne l'applicazione. È vero che in via eccezionale qualche distilleria è stata autorizzata a

comperare per evitare disagi al mercato; però, agli effetti della legge, lasciare solo quindici giorni per l'acquisto del vino mi sembra inadeguato. Pertanto, se gli onorevoli colleghi della Commissione sono d'accordo, proporrei che il termine venisse protratto al 31 agosto, giorno di chiusura di tali acquisti.

In secondo luogo, poichè non è pensabile che in soli quindici giorni si possa distillare tutto il vino che verrà ceduto, proporrei che il termine finale indicato dagli articoli 1 e 2 venga protratto al 30 settembre.

Qualcuno, infine, — io non lo propongo — ha fatto osservare che si potrebbe fare un prezzo di acquisto unico per il vino, sia che esso sia destinato alla produzione di spirito, sia che sia destinato alla produzione di acquavite.

F O R T U N A T I . Lo proponga, siamo d'accordo anche noi.

B R A C C E S I , *relatore*. Se dovessi fare una proposta in merito, farei un prezzo medio tra le 450 e le 500 lire . . .

B E R T O L I . No, è meglio che facciamo un unico prezzo di lire 500!

B R A C C E S I , *relatore*. In tal modo l'onere aumenterebbe.

B E R T O L I . Ma l'onere riguarda solo la riduzione dell'imposta, la quale non c'entra con il prezzo del vino, che va a carico dei distillatori.

B R A C C E S I , *relatore*. Proporrei di portare a lire 475 il prezzo medio.

Per conoscenza degli onorevoli colleghi rendo noto che, a seguito di un analogo provvedimento varato nel 1960, figurano conservati nei magazzini fiduciari o d'invecchiamento 28.000 ettanidri di spirito che potranno essere utilizzati nel 1963 e 28 mila ettanidri che potranno essere utilizzati nel 1964. L'acquavite in giacenza invece è di 27.000 ettanidri da utilizzare nel 1963 e 27.000 ettanidri per il 1964.

Per concludere, porto a conoscenza anche il parere dell'8ª Commissione permanente, che dice testualmente:

« Il disegno di legge n. 76, presentato d'iniziativa del Ministro delle finanze, predispone la concessione dell'abbuono dell'imposta di fabbricazione nella misura rispettiva dell'88 e del 95 per cento (a seconda che si tratti di spirito puro o di acquavite) per il prodotto della distillazione di vini, anche se acescenti, acquistati dal 15 giugno al 15 agosto 1963.

Il provvedimento, la cui *ratio legis* trae origine dalla gravissima, notoria crisi del mercato vinicolo, persegue la finalità immediata ed urgente del superamento delle gravi difficoltà inerenti sia alla buona conservazione del vino, particolarmente rischiosa nei mesi caldi, a causa dell'aumento dell'acidità volatile, sia alla carenza dei vasi vinari, la cui disponibilità urge per la produzione della prossima vendemmia.

L'8ª Commissione, considerata la *ratio* specifica e le finalità immediate ed urgentissime del disegno di legge, esprime parere favorevole, proponendo lo spostamento del termine di cui all'articolo 3 dal 15 al 31 agosto.

Raccomanda, infine, di integrare l'articolo 1 del disegno di legge con l'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 1º luglio 1959, n. 458, e ciò per ragioni di opportunità e di tecnica del coordinamento legislativo. Il citato comma così recita: " Il Ministro delle finanze d'intesa con quello dell'agricoltura e delle foreste e con quello dell'industria e commercio, provvederà a garantire, con particolari controlli, la genuinità dei vini ammessi alla distillazione agevolata " ».

G I G L I O T T I . Siamo d'accordo sullo spirito del provvedimento, così come siamo d'accordo anche sull'emendamento proposto dal relatore, poichè l'avremmo proposto noi stessi. Riteniamo però opportuno che il prezzo di acquisto sia portato a 500 lire, e che altresì venga modificata la misura dell'abbuono dell'imposta di fabbricazione, che nel disegno di legge è dell'88 e del 95 per cento rispettivamente per lo spirito e per

l'acquavite; cambiando il prezzo, infatti, deve essere cambiata anche la riduzione d'imposta. Inoltre proponemmo un emendamento anche per l'articolo 5, in quanto, ben sapendo quello che avviene spesso in questi casi, è necessario che gli eventuali contratti nascosti possano essere provati con tutti i mezzi della legge. Pertanto, anzichè dire, come è detto all'inizio dell'articolo: « qualora il produttore viticoltore provi nei modi di legge », eccetera, sarebbe opportuno che fosse specificato « in tutti i modi indicati dalla legge », vale a dire con prove scritte, con giuramento, con prove testimoniali, eccetera. E meglio, secondo me, essere il più possibile chiari, in maniera che la prova della frode possa essere data dal produttore con tutti i modi consentiti dalla legge, per evitare che in sede giudiziale si possa discutere se si tratti di una prova consentita o no.

Riassumo dunque gli emendamenti:

1) all'articolo 1 sostituire le parole « nella misura dell'88 per cento » con le altre: « nella misura del 95 per cento »;

2) all'articolo 3 sostituire i prezzi di lire 450 per il vino destinato alla produzione dello spirito e di lire 500 per quello destinato all'acquavite, con un prezzo unico di lire 500 per ettogrado.

3) all'articolo 5, sostituire le parole « nei modi di legge » con le altre: « in tutti i modi indicati nella legge ».

Naturalmente si dovrebbe anche modificare l'articolo 7 per quello che riguarda la minore entrata che si verrebbe ad avere stabilendo la diminuzione dell'imposta di fabbricazione al 95 per cento anzichè all'88 per cento.

B O N A C I N A . Vorrei proporre un ulteriore emendamento all'articolo 5 per consentire di precisare — per le vendite avvenute dalla data di decorrenza del provvedimento ad oggi — se e quali distillatori abbiano conseguito la riduzione dell'imposta. Mi sembra cosa essenziale, perchè altrimenti i distillatori possono essere liberati per quanto riguarda il pagamento della differenza, nel caso che il produttore viticoltore abbia rice-

vuto un prezzo per la vendita del vino destinato alla distillazione inferiore a quello stabilito nell'articolo 3. Altra perplessità: desidererei sapere che cosa vuol dire, alla fine dell'articolo 5, la frase: « senza pregiudizio delle sanzioni fiscali in quanto applicabili ». Esiste, infatti, una responsabilità solidale per il pagamento dell'I.G.E. quando risultasse che il prezzo effettivamente riscosso è diverso da quello reale. D'altra parte l'I.G.E. si applica al vino e non al distillato.

Sono domande che per lo scopo della legge esigono un chiarimento.

P R E S I D E N T E . Nella sostanza l'articolo 5 vuol dire che quando il produttore viticoltore prova di essere stato ingannato, colui che si obbliga a risarcire l'inganno non deve pensare con questo di aver chiuso la partita: c'è anche la sanzione fiscale. L'articolo, quindi, precisa che quando anche sarà risarcita la frode ai danni del produttore, l'acquirente non avrà regolato tutto, ma dovrà subire altresì la sanzione fiscale.

B O N A C I N A . Come si può dare al produttore la possibilità di accertare chi sono stati i distillatori che si siano avvalsi di queste provvidenze?

P R E S I D E N T E . Il produttore andrà all'ufficio competente, cioè dovrà farsi parte diligente.

M A R I O T T I . Potrà adire, comunque, le vie giudiziarie.

P A R R I . Vorrei solo aggiungere qualche osservazione sulla portata economica del provvedimento di legge. Sono d'accordo, anche sugli emendamenti proposti dal senatore Gigliotti. Qui si parla di provvidenze eccezionali per i vini destinati alla produzione dello spirito e dell'acquavite e poiché l'intendimento di questo disegno di legge è quello di favorire la viticoltura e i viticoltori, vorrei rilevare la limitata portata del provvedimento stesso.

Dalle cifre esposte dal relatore appare che l'anno scorso la quantità di raccolto, che è stata assorbita, è inferiore a quella degli

anni precedenti: si tratta di giacenze pericolose che ascendono a 5-6 milioni di ettolitri. Non credo che di vini scadenti ve ne siano grandissime quantità, tranne in certe regioni, come in Sicilia e anche in Puglia. Con questo non ho alcuna obiezione da sollevare, ma non vorrei che ci ingannassimo sull'efficacia di questo provvedimento e che esso, piuttosto che favorire i viticoltori, servisse soltanto alcuni gruppi più ammanigliati.

Mi pare, pertanto, che il disegno di legge non rechi un rilevante vantaggio economico all'agricoltura e in genere al grosso problema del prezzo dei prodotti agricoli, che non si sa come risolvere.

P R E S I D E N T E . L'osservazione del senatore Parri resta inserita a verbale ed evidentemente il Ministro dell'agricoltura ne terrà conto.

G I G L I O T T I . Mi si consenta un'osservazione di indole generale, nel senso che molti produttori che si trovavano in difficili condizioni hanno già venduto, molte volte a prezzi notevolmente inferiori, il vino che avevano in cantina; sarebbe quindi auspicabile che provvedimenti di questo genere fossero tempestivi. Soltanto quando sono tempestivi proteggono tutti, altrimenti vanno a favore di una piccola parte soltanto, quella che aveva le possibilità economiche per resistere.

P R E S I D E N T E . Abbiamo già letto il parere dell'8ª Commissione, la quale propone alcuni emendamenti.

S P A G N O L L I . In sostanza, propone l'aggiunta di un comma. Infatti, il primo e il secondo comma dell'articolo 1 della legge del 1959 sono uguali a quelli dell'articolo 1 del presente disegno di legge. In più, nell'articolo 1 di detta legge c'è questo comma: « Il Ministero delle finanze, d'intesa con quello dell'agricoltura e delle foreste e con quello dell'industria e del commercio, provvederà a garantire, con particolari controlli, la genuinità dei vini ammessi alla distillazione agevolata ».

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

1ª SEDUTA (18 luglio 1963)

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Vorrei proporre un emendamento all'articolo 7 di ordine puramente formale: invece che « Alla minore entrata », si potrebbe dire: « La minore entrata, eccetera, sarà compensata con le entrate provenienti... ».

P R E S I D E N T E . A proposito dell'articolo 7, perchè si deve indicare la cifra di lire 1.200.000.000? Io direi: « Alla minore entrata sarà provveduto... ».

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. La cifra è stata stabilita in base all'esperienza di questi lunghi anni, durante i quali questi provvedimenti sono stati emanati.

Per quanto riguarda la proposta di unificazione del prezzo del vino, non mi sembra opportuna in quanto si tratta di merci a destinazione diversa. Il vino destinato alla produzione dello spirito deve avere una gradazione diversa dal vino destinato alla produzione dell'acquavite, il quale deve avere requisiti ben superiori.

F O R T U N A T I . Una volta l'acquavite come la facevano? Con le vinacce di ogni qualità di uva.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Quella era acquavite da vinacce, questa è acquavite da vino.

F O R T U N A T I . Io vengo da una regione dove l'acquavite si beve come il latte: si fa con tutte le uve possibili e immaginabili.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il vino, per questa produzione, deve avere determinati requisiti.

F O R T U N A T I . Non è mica obbligato, uno, a comprare quell'uva e quel vino!

G I G L I O T T I . Credo che sia opportuno introdurre il prezzo unico, diversamente verranno fuori una quantità di questioni, perchè il produttore cercherà di far passare

il suo vino come adatto alla fabbricazione dell'acquavite per avere un prezzo maggiore, mentre il compratore farà una quantità di questioni perchè il vino che gli è stato venduto per l'acquavite sia considerato invece vino adatto per la fabbricazione dello spirito. In verità noi, per voler proteggere i produttori, procuriamo loro una serie di vertenze costose che assorbiranno quello che guadagnano con questo provvedimento. Quindi l'unificazione del prezzo è dettata anche da una ragione direi quasi sociale, per evitare controversie fra venditori e compratori.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi permetto obiettare che non risulta che si siano mai lamentati simili inconvenienti. Mi pare d'altra parte facile rilevare che saranno le esigenze del mercato a consigliare da quale vini si deve ricavare l'acquavite e da quali altri lo spirito.

G I G L I O T T I . Lo spirito della legge è quello di proteggere il produttore!

P R E S I D E N T E . Si è sempre fatta una distinzione tra vino destinato alla produzione dell'acquavite e vino destinato alla produzione dello spirito. Noi, unificando il prezzo, veniamo a buttare per aria tutto il regime di fatto e di diritto che esiste a questo proposito. È una riforma, insomma, che andrebbe fatta, ma organicamente, presentando un nuovo disegno di legge che regoli tutta la materia, altrimenti andremmo incontro a dei gravi inconvenienti.

B E R T O L I . Per quanto gli argomenti adottati dal Presidente siano seri ed importanti, noi insistiamo sull'unificazione del prezzo.

M A I E R . Io vorrei dire qualche cosa riguardo alle osservazioni fatte dal senatore Bonacina. Io ritengo che sia il distillatore che deve dimostrare il prezzo che ha pagato per poter usufruire delle agevolazioni. Qui mi pare che si garantisce, in un certo senso, il produttore perchè occorre la dimostrazione, da parte del distillatore, di aver pagato

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)1^a SEDUTA (18 luglio 1963)

quel prezzo per poter usufruire delle agevolazioni. Quindi se si vogliono migliorare le condizioni dei produttori, si deve discutere, se mai, sul prezzo complessivo, non sulla differenza tra i due prezzi.

R O D A . Io non mi opporrò certamente a questo disegno di legge, soprattutto per la preoccupazione che scaturisce dal fatto di poter essere frainteso, perchè quando noi ci troviamo di fronte a un provvedimento di questo genere, che ha già avuto larga applicazione, fino a che non mi si dimostrerà con le cifre che invece ha avuto blanda applicazione, nell'assenza di dati tutte le polemiche sono valide. Peraltro io, senza oppormi al provvedimento in esame, che in parte ritengo abbia già avuto applicazione, considero soprattutto che ci sono dei piccoli produttori i quali attendono ansiosamente di scaricarsi di queste loro riserve. Ma allora dobbiamo essere coerenti: noi in tre anni abbiamo già avuto due provvedimenti di questo tipo; quindi tali provvedimenti costituiscono la regola e non l'eccezione. Insomma, se dovessimo seguire una politica fiscale di questo genere, dovremmo avere il coraggio di dire che la nostra produzione eccede il consumo. E allora io vi chiedo: se il prossimo anno, non avendo un'eccedenza di 22 milioni di quintali, ma soltanto di 10, avendo fatto progressi circa il consumo del vino, eccetera, noi ci troveremo di fronte alle medesime difficoltà, che cosa accadrà? Questo: che tutti i distillatori che hanno distillato dal vino la grappa, che hanno quattrini e che possono fronteggiare gli eventi, non saranno mai così stolti da comprare durante l'anno solare, ma aspetteranno di pigliare alla gola il produttore, pagargli il prezzo che a loro fa comodo, e poi che le leggi vengano.

Questa è la situazione obiettiva — e non c'è bisogno di essere Cassandra per prevederla — e che si verifica regolarmente. Lasciamo passare anche questa ennesima eccezione; ma è una questione che dobbiamo studiare per non trovarci ancora fra un anno, alla vigilia delle vacanze parlamentari, di fronte a problemi di questo tipo. È per que-

sto che io affermo che il disegno di legge disorienta veramente chi ha il senso della propria responsabilità.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Io voglio compiere il mio dovere di fronte ai colleghi che insistono sugli emendamenti: voglio richiamare l'articolo 11 del decreto-legge n. 836 del 1955, il quale articolo convalida quello che mi sono permesso di esporre, articolo che richiede precisi requisiti per i vini dai quali si debba ricavare l'acquavite.

L'articolo 11 della citata legge 16 settembre 1955, n. 836, dice testualmente: « Sull'acquavite di vino che sia prodotta con vini sani di qualsiasi gradazione e con vini che abbiano una acidità volatile non superiore al doppio di quella ammessa per i vini commestibili e che abbiano i requisiti previsti dalla legge 7 dicembre 1951, n. 159 — articolo 4 — e dal decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142 — articoli 5 e 6 — è accordata una riduzione d'imposta nella misura di lire 8.000 oltre l'abbuono di cui all'articolo 2 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879 ».

Sono questi tutti i requisiti particolari ai quali il disegno di legge in esame fa esplicito riferimento.

B E R T O L I . Non è detto che gli stessi requisiti non li abbiano anche altri vini...

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito nella legge 16 giugno 1950, n. 311, parla di spirito ottenuto anche dalla distillazione di vini guasti, mentre i vini per distillare l'acquavite debbono avere questi requisiti, requisiti appunto che sono fissati e previsti dall'articolo 11 del decreto-legge n. 836 del 1955. Ci troviamo, quindi, di fronte a due realtà merceologiche profondamente diverse, che legittimano la differenza di imposta fiscale e di prezzo.

F O R T U N A T I . È il distillatore che sceglierà i vini ritenuti idonei per produrre acquavite o per produrre spirito. Nulla vieta, pertanto, che vi sia la possibilità di

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)1^a SEDUTA (18 luglio 1963)

una scelta. Il problema sorgerebbe se si imponesse un prezzo unico indipendentemente dalle agevolazioni fiscali.

SALARI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi pare che con questa tesi si può giungere a questa conseguenza, non certo augurabile, e cioè che il vino, che può essere destinato alla distillazione soltanto per lo spirito, non lo compererà più nessuno perchè costringete a comperarlo a un prezzo superiore.

BERTOLI. Bisogna tener presente che il distillatore non paga 50 lire in più, perchè vi sono poi le agevolazioni fiscali. E la stessa cosa per il distillatore!

MAIER. Mi permetto osservare che sono due cose diverse: una cosa è l'agevolazione fiscale, ed altra cosa è il prezzo dell'uno o dell'altro vino destinato a distillazione.

FORTUNATI. Il prezzo viene imposto in ragione dell'agevolazione fiscale.

BERTOLI. Se ha le agevolazioni fiscali, il produttore non ci rimette nulla.

PRESIDENTE. A me preoccupa il fatto che improvvisamente e incidentalmente nella discussione si venga ad incidere su uno stato di fatto che esiste da lungo tempo. Le osservazioni sollevate hanno tutte il loro peso, ma non posso pensare che il legislatore non abbia a suo tempo preveduto queste ed altre cose. È la prima volta che si solleva questa questione, che ritengo si possa e si debba esaminare in altra occasione. Agli inconvenienti lamentati dai viticoltori e dai produttori di spirito e di acquavite noi andiamo incontro con un provvedimento concreto e sulla falsariga di norme legislative che esistono da lungo tempo. La discussione che qui è stata fatta si riferisce, quindi, ad un provvedimento di carattere generale. Pregherei pertanto gli onorevoli colleghi di andare cauti e di tenere presente la opportunità e l'urgenza del disegno di legge al nostro esame.

BOSSO. Avevo chiesto la parola perchè intendevo esprimere le stesse cose dette ora dall'onorevole Presidente, il quale mi ha sollevato dalla necessità del mio intervento. Sono d'accordo, e me ne rendo conto perfettamente, con la proposta avanzata dal senatore Roda, e cioè che la materia venga studiata e approfondita nella sede più competente. Qui peraltro si è di fronte ad un provvedimento di carattere urgente ed eccezionale e perciò, preso atto delle giuste considerazioni fatte, dichiaro che noi voteremo senz'altro per l'accettazione dei due prezzi.

PARRI. Da parte mia riterrei opportuno mantenere i due prezzi distinti.

MARIOTTI. Se ho ben capito, nell'ascoltare la relazione del senatore Braccesi, mi pare di aver sentito dire che vi sono state già delle transazioni, o che sono in corso, per l'acquisto di vini da parte di distillatori e penso, quindi, che tali acquisti siano stati fatti sulla base dei due prezzi.

SALARI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Certamente, come negli anni scorsi!

MARIOTTI. E questo sarebbe giusto. Ma non sappiamo peraltro quanti ettolitri ne siano stati già venduti.

Mi pare che non sia serio discutere su un provvedimento di emergenza, che deve porre tutti sullo stesso piano dei diritti e dei benefici. Data l'esenzione dell'imposta, credo che la differenza delle 50 lire per ettogrado non possa costituire un ostacolo; quello che invece mi preoccupa, ripeto, è che i produttori che hanno avuto necessità di mettere le mani avanti siano danneggiati nei confronti di quelli che possono vendere quando vogliono.

BACCESI, *relatore*. Per cercare di rispettare gli scopi della legge, si potrebbero aumentare i due prezzi, il primo a 475 ed il secondo a 525 lire, lasciando così lo stesso equilibrio.

A R T O M . Occorre rilevare che il provvedimento riguarda le transazioni avvenute dal 15 giugno in poi e che quindi vi è un mese e mezzo durante il quale si è applicata la vecchia legge. Allora bisognerebbe pretendere che tutti i contratti venissero modificati.

B R A C C E S I , *relatore*. Non possiamo farlo, perchè ciò inciderebbe su transazioni già fatte e perfezionate.

B E R T O L I . Mi sembra che l'argomento sostenuto dai senatori Mariotti e Artom non sia fondato: nessun distillatore ha pagato l'imposta intera sapendo che vi era un provvedimento all'esame del Parlamento. Questa preoccupazione, quindi, non esiste.

M A R I O T T I . Ritengo giuste le osservazioni del senatore Roda che tutto vada riordinato. È due o tre anni che si parla del vino e solo quest'anno si è sollevata questa eccezione. Io resto fermo nella posizione che mi sono permesso di enunciare. Da alcune affermazioni del relatore sembra sia vero che siano state fatte delle transazioni; ora se in sostanza ancora non sono state perfezionate, c'è stato tuttavia un incontro di volontà. Può essere che vi siano, poi, delle riserve contrattuali che troveranno perfezionamento in sede di conguaglio. Se ciò non avvenisse, noi oggi sacrificheremmo quelli che hanno meno denaro.

S A M A R I T A N I . Tali transazioni è presumibile che siano avvenute in questo periodo di tempo, e l'articolo 5 assicura tutta la sistemazione di quella parte di contratti già avvenuti; il produttore ha la possibilità di venire integrato del prezzo che ad un certo momento era stato fatto nella transazione precedente. Non vedo come si possa ingenerare un dubbio.

M A I E R . Dichiaro che voterò a favore del disegno di legge così com'è. La questione sollevata verte sul lato merceologico e non su quello finanziario della materia. Rimango quindi d'accordo sul parere trasmesso

dall'8^a Commissione, perchè le osservazioni che qui sono state fatte, avrebbero dovuto essere sollevate in quella sede.

S P A G N O L L I . Le osservazioni fatte nel corso della discussione potranno formare oggetto di ulteriore considerazione, ma, per il momento, dovremmo approvare il provvedimento così come è. Mettiamo a verbale i vari suggerimenti e affidiamoli allo studio del Ministero dell'agricoltura perchè se ne possa avvalere in occasione di altri analoghi provvedimenti.

G I G L I O T T I . Si potrebbe ovviare ai temuti inconvenienti aggiungendo un articolo, nel quale affermare che la legge si applica a tutte le transazioni per le quali non sia stata ancora pagata l'imposta. E con questa piccola aggiunta sarebbe tutto chiarito.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Dobbiamo sconvolgere una situazione già esistente e interferire nei rapporti fra privati?

P R E S I D E N T E . Il disegno di legge deve andare d'urgenza alla Camera. Il timore è che non si arrivi a farlo approvare in tempo utile.

F O R T U N A T I . Io mi rendo perfettamente conto, signor Presidente, della situazione, ma ritengo che non si debba mettere sempre il potere legislativo in queste condizioni. Io sono senatore dal 1948: ogni volta, l'eccezione richiesta è l'ultima.

B E R T O L I . Voi siete preoccupati perchè, in questo momento, siete in minoranza; noi aspettiamo pure che mandiate a chiamare i vostri amici.

S P A G N O L L I . Possiamo ringraziare di questa cortesia; però vorrei che non ci affidassimo a questo criterio. Affidiamoci, viceversa, ad un criterio, direi, di prudenza, perchè, essendovi una prassi in atto, in questa materia, vi deve essere una ragione.

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)1^a SEDUTA (18 luglio 1963)

F O R T U N A T I . Io vorrei sapere cosa vuol dire, in concreto, rispetto a 450 lire, l'88 per cento d'abbuono di imposta, cosa vuol dire, rispetto a 500 lire, il 95 per cento d'abbuono. Perchè se, a un certo momento, noi per agevolare il produttore dicessimo: tu hai diritto ad avere un certo prezzo, capirei la ragione. Ma invece si dice al distillatore: tu compri il vino per distillare lo spirito; in questo caso lo paghi 450 lire ad ettogrado e non paghi l'88 per cento dell'imposta; o paghi il vino a 500 lire ad ettogrado e non paghi il 95 per cento dell'imposta. Io vorrei sapere che cosa significa questo.

M A R I O T T I . Se si dovesse fare una specie di calcolo sulle 50 lire di differenza, sarebbe un vero nonsenso. Il problema ha ben altro aspetto.

P R E S I D E N T E . Il disegno di legge deve andare alla Camera perchè è vivamente atteso dai distillatori e dai produttori!

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. C'è una ragione obiettiva: nessuno ha mai protestato, gli altri anni, perchè è stato fatto un prezzo per il vino destinato alla produzione dello spirito e un prezzo per quello destinato alla produzione dell'acquavite.

P R E S I D E N T E . Noi solleviamo la questione come se fosse nuova, mentre tali provvedimenti sono stati sinora approvati senza discussioni. Non dico che le cose non debbano mutare, ma dico: mutiamole con cautela. Se il provvedimento non va alla Camera, corriamo il rischio che i viticoltori e i produttori per questo raccolto non riescano ad avere alcun beneficio, e che anzi ne traggano un danno; se il provvedimento va alla Camera emendato è presumibile che la Camera possa anche nuovamente modificarlo, per cui i produttori e i viticoltori quest'anno i benefici non li avrebbero più.

S P A G N O L L I . Siamo di fronte a un provvedimento che potrebbe ritornarci indietro dalla Camera, per i nostri emenda-

menti. Io ritengo che le osservazioni fatte meritino di essere vagliate, e credo che il Presidente sia dello stesso parere. Le affidiamo al Ministero dell'agricoltura, chiedendo formalmente che in una riunione, anche indipendentemente dalla discussione di un provvedimento analogo, ci si diano gli opportuni chiarimenti in materia, perchè ciascuno di noi ne avverte la necessità.

G I G L I O T T I . Alcuni compratori hanno pagato già l'imposta di fabbricazione. Altri hanno fatto solo delle transazioni, e a un prezzo inferiore alle 450 e 500 lire. Allora proporrei il seguente emendamento aggiuntivo: « La presente legge si applica a tutte le convenzioni tra produttori e compratori per le quali non sia stata ancora pagata l'imposta di fabbricazione ». Questo per evitare che qualcuno abbia già fatto una convenzione per un prezzo minore delle 450-500 lire e poi vada a pagare l'imposta di fabbricazione secondo quest'ultima cifra.

M A R I O T T I . Questo emendamento assorbe tutti gli altri.

P R E S I D E N T E . Ma c'è l'articolo 5!

G I G L I O T T I . Non insisterò sul mio emendamento, purché risulti a verbale che lo scopo dell'emendamento era quello enunciato.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Per lo spirito ottenuto, dal 15 giugno 1963 al 15 settembre 1963 dalla distillazione dei vini denunciati come genuini, anche se accescenti o alterati, e tali riconosciuti dall'Amministrazione finanziaria, è accordato, nella misura dell'88 per cento, un abbuono d'im-

posta, depurata dell'abbuono di fabbricazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, e della riduzione d'imposta di cui all'articolo 9 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1037, prescindendo dal periodo di tempo indicato nello stesso articolo 9.

L'abbuono è accordato a condizione che lo spirito sia depositato in magazzini fiduciari dai quali potrà essere estratto, dopo il primo anno di giacenza, in ragione di non oltre un terzo per ognuno dei tre anni successivi.

Il relatore ha proposto che, nel primo comma, le parole: « dal 15 giugno 1963 al 15 settembre 1963 », siano sostituite con le altre: « dal 15 giugno 1963 al 30 settembre 1963 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento.

(*E approvato*).

Metto ai voti l'articolo 1, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*E approvato*).

Art. 2.

Per l'acquavite di vino prodotta, dal 15 giugno 1963 al 15 settembre 1963 e che abbia i requisiti previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, è accordato nella misura del 95 per cento un abbuono di imposta depurata dell'abbuono di fabbricazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, e della riduzione d'imposta di cui al citato articolo 11 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836.

L'abbuono è accordato a condizione che l'acquavite sia depositata in magazzini fiduciari di invecchiamento dai quali potrà essere estratta, dopo il primo anno di giacenza, in ragione di non oltre un terzo per ognuno dei tre anni successivi.

Il relatore ha proposto che, nel primo comma, le parole: « dal 15 giugno 1963 al 15 settembre 1963 », siano sostituite con le altre: « dal 15 giugno 1963 al 30 settembre 1963 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento.

(*E approvato*).

Metto ai voti l'articolo 2, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*E approvato*).

A questo punto il senatore Spagnolli propone un articolo aggiuntivo 2-bis del seguente tenore:

« Il Ministro delle finanze, d'intesa con quello dell'agricoltura e delle foreste e con quello dell'industria e commercio, provvederà a garantire, con particolari controlli, la genuinità dei vini ammessi alla distillazione agevolata ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*E approvato*).

Art. 3.

L'abbuono di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge è subordinato alla condizione che il vino destinato alla distillazione sia stato acquistato dal 15 giugno 1963 al 15 agosto 1963 presso viticoltori produttori di vino singoli o associati e ad un prezzo non inferiore a lire 450 ad ettogrado per il vino destinato alla produzione dello spirito e a lire 500 ad ettogrado per il vino destinato alla produzione dell'acquavite.

Tale prezzo s'intende per prodotto consegnato franco ciglio veicolo di trasporto.

Il relatore ha proposto di sostituire le parole: « dal 15 giugno 1963 al 15 agosto 1963 », con le altre: « dal 15 giugno 1963 al 31 agosto 1963 ».

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)1^a SEDUTA (18 luglio 1963)

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti questo emendamento.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 4.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può disporre, con proprio decreto, che gli acquisti di cui al precedente articolo 3 siano effettuati anche da enti ed associazioni agricole indicati nel decreto stesso. Anche in tal caso spetta l'abbuono di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge.

(È approvato).

Art. 5.

Qualora il produttore viticoltore provi nei modi di legge, anche contro le risultanze scritte, che il prezzo ricevuto per la vendita del vino destinato alla distillazione secondo la presente legge è stato inferiore a quello stabilito nell'articolo 3, e che ciò nonostante il distillatore abbia ottenuto l'abbuono di cui agli articoli 1 e 2, ha diritto ad ottenere il pagamento della differenza, e ciò senza pregiudizio delle sanzioni fiscali in quanto applicabili.

A questo articolo è stato proposto dal senatore Gigliotti un emendamento tendente a sostituire le parole: « nei modi di legge » con le altre « in tutti i modi indicati nella legge ».

SALARI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Dire « in tutti i modi » potrebbe significare anche portare un coacervo di prove.

ARTOM. Forse sarebbe esatto dire: « in ogni modo consentito ».

GIGLIOTTI. Io insisto su « tutti ».

ARTOM. Mettiamo: « in ogni modo consentito dalla legge ».

PRESIDENTE. Propongo di dire: « nei modi consentiti dalla legge ».

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 5, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 6.

Lo spirito di vino e l'acquavite oggetto della presente legge non possono essere estratti per il consumo in misura superiore ad un terzo per anno, se non dietro autorizzazione del Ministero delle finanze di concerto con quello dell'agricoltura e foreste e previo pagamento dell'intera imposta.

(È approvato).

Art. 7.

Alla minore entrata di lire 1.200.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 1963-64, si provvede con le entrate provenienti dalla gestione d'importazione di olii di semi *surplus*, condotta per conto dello Stato ed eccedenti la previsione indicata nell'articolo 34 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Alla prima parte del primo comma di questo articolo, il Governo ha proposto la seguente nuova formulazione: « La minore entrata derivante dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 1963-1964, sarà compensata, eccetera ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti questo emendamento.

(È approvato).

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)1^a SEDUTA (18 luglio 1963)

Metto ai voti l'articolo 7, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, avvertendo che la Presidenza ne curerà il coordinamento.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,15.

Dott MARIO CARONI

Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari